

**Regolamento Associazione CSV Basilicata**  
**(definitivamente approvato dall'Assemblea tenutasi il 20 maggio 2008)**

***Titolo I – Principi generali***

**Art. 1**

**Campo di applicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento si applica esclusivamente all'Associazione CSV Basilicata; ha ad oggetto il funzionamento interno e la gestione della stessa, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

Il Presente Regolamento, in particolare, è vincolante per: le organizzazioni socie dell'Associazione CSV Basilicata; gli organi dell'Associazione; i dipendenti ed i collaboratori, prestatori d'opera, consulenti; gli eventuali partner dell'Associazione nell'attuazione di specifici progetti (enti pubblici, pubblica amministrazione, etc.), di cui all'art 2 comma 2 dello Statuto che aderiscano al regolamento in base ad espressa previsione dei relativi disciplinari (convenzioni e/o atti equipollenti).

**Art. 2**

**Ambito geografico**

L'Associazione opera prevalentemente e prioritariamente nel territorio della Regione Basilicata.

L'unica sede legale dell'Associazione è situata nel Comune di Potenza.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione individua il luogo fisico della stessa.

Il cambiamento del luogo fisico nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria della sede legale, e può essere opposto ai terzi con l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro.

**Art. 3**

**Strutturazione**

L'Associazione si struttura, conformemente a quanto previsto all'art.3 dello Statuto, in una sede regionale nel Comune di Potenza e in due sedi delle Delegazioni Provinciali, di cui una a Potenza e l'altra a Matera.

Le due delegazioni Provinciali, che hanno lo scopo di implementare l'attività dell'unica sede regionale, sono dotate di una stabile organizzazione e sono dotate di personale, attrezzature e strumenti tali da permettere una continua operatività.

Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore della Delegazione con incarico a tempo indeterminato e gli attribuisce le deleghe relative ai compiti di conduzione della Delegazione.

Il Coordinatore cessa dalla carica per recesso o per revoca motivata del Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'Associazione cura il coordinamento tra attività dell'Ente su base regionale e attività della Delegazione.

## ***Titolo II***

### ***Gestione e funzionamento dell'Associazione CSV Basilicata***

#### **Art. 4**

##### **Principi generali di gestione**

La gestione è retta dai seguenti principi: legalità, trasparenza, imparzialità. Essa si esplica in forme ampiamente democratiche con informativa periodica degli organi preposti, nelle forme ritenute idonee, sulla progettazione e la gestione dei vari interventi, sia da sviluppare che già effettuati.

#### **Art. 5**

##### **Personale**

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione CSV Basilicata può avvalersi di personale dipendente, lavoratori autonomi e Consulenti.

La stessa potrà stipulare in via temporanea, per lo svolgimento dei propri servizi, convenzioni a titolo oneroso con Associazioni di Volontariato, enti pubblici e privati, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio e singoli Centri di Servizio.

#### **Art. 6**

##### **Variazioni di Bilancio**

Gli impegni di spesa e di pagamento debbono essere contenuti nel limite delle entrate previste per il periodo di riferimento.

Alle eventuali maggiori esigenze finanziarie, che si verificassero nel corso dell'esercizio, si farà fronte mediante apposite note di variazione al Bilancio esclusivamente:

- con l'impiego di nuove o maggiori entrate accertate;
- mediante storni delle somme necessarie da voci di spesa che presentino disponibilità finanziarie che non si prevede di dover impiegare nel corso del periodo di gestione;

- con l'utilizzo dell'eventuale disponibilità di fondi all'uopo costituiti o destinati.

Tali variazioni di Bilancio tenendo conto anche di quanto concordato con il Co.Ge. nelle cosiddette "Linee Guida" sono deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea,"

#### **Art. 7**

#### **Regolamento degli acquisti**

Tutti gli acquisti e le forniture sono approvate dal Consiglio Direttivo o, su espressa delega, dal Presidente.

La scelta del fornitore deve derivare, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e sia oggettivamente possibile, dal confronto fra preventivi provenienti da almeno tre ditte diverse e deve effettuarsi in base a principi logici di convenienza.

Per acquisti di importo complessivo non superiore a € 3.500,00 l'approvazione di spesa è espressa dal Presidente, il quale informa il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

#### **Art. 8**

#### **Rimborso spese**

Le richieste di rimborso spese, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere presentate al Presidente.

I limiti di spesa, salvo successiva deliberazione di aggiornamento del Consiglio Direttivo, sono i seguenti:

- vitto: massimo € 50,00 a pasto per un importo totale giornaliero pari a € 70,00;
- alloggio: albergo 3 stelle;
- viaggi in mancanza di adeguati collegamenti pubblici: importo chilometrico pari a € 0,28.

### ***Titolo III***

#### ***Organi associativi costituzione-composizione- attribuzioni funzionamento***

#### **Art. 9**

#### **Gli organi associativi**

Sono organi dell'Associazione, a norma dell'art.6 dello Statuto, l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Garanti.

Il Direttore è, secondo le previsioni dello Statuto, organo dotato di funzioni autonome di direzione.

La partecipazione all'attività degli organi di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) c) d) e) dello Statuto di soggetti titolari di cariche incompatibili a norma del comma 2 è improduttiva di effetti anche ai fini della formazione dei quorum costitutivi e delle maggioranze previste per la validità delle determinazioni collegiali eventualmente adottate con il loro consenso.

## **Art 10**

### **Assemblea – Regole costitutive**

Fanno parte di diritto dell'Associazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 5 dello Statuto gli Enti a tal titolo già designati, nel complessivo numero di 30, dei raggruppamenti dei fondatori.

Gli stessi Enti soci, nel termine di un mese prima della scadenza dell'Assemblea, possono sostituire i loro rappresentanti in seno alla stessa.

Gli stessi rappresentanti possono essere sostituiti ogni qualvolta il rappresentante dovesse per qualsiasi motivo perdere la qualità di socio dell'Ente che lo ha delegato.

Le altre componenti dell'Assemblea saranno elette, nel complessivo numero di 45, dalla "Rete" costituitisi per promozione del CSV Basilicata in corrispondenza numerica e territoriale con gli ambiti geografici definiti dal piano Socio-Assistenziale della Regione Basilicata secondo le disposizioni seguenti.

I rappresentanti di ciascuna Rete provenienti da O.d.V. facenti parte di una stessa struttura associativa o che rappresentino un gruppo associativo riportante la stessa denominazione ovvero che siano affiliate o collegate ad Associazioni di carattere regionale e/o nazionale, non potranno superare il numero massimo indicato nell'allegato "A1" al presente Regolamento.

Il rispetto dei suddetti limiti sarà verificato dalla Segreteria Unica Elettorale, organo permanente della Associazione CSV Basilicata, a norma dell'art. 11 del presente Regolamento, con sede in Potenza, in occasione della designazione dei rappresentanti.

Il numero massimo delle Organizzazioni di Volontariato eleggibili da ciascuna "Rete" è in base alla consistenza demografica definita dall'ultimo censimento ISTAT di ciascuna circoscrizione zonale.

## **Art 11**

### **Rete Territoriale del Volontariato**

Si qualifica Rete Territoriale del Volontariato la rete di O.d.V., d'ora in avanti "Rete", avente sede in ciascuno di detti ambiti territoriali, che sia rappresentativa di tutti i territori

dei distretti sanitari presenti nell'ambito stesso.

Il riconoscimento della "Rete" ai fini della rappresentanza nell'Assemblea del CSV deve essere oggetto di specifica richiesta al Consiglio Direttivo dello stesso CSV.

All'istanza vanno allegati il verbale o atto di intesa costitutivo della Rete, da cui risultino:

- ✓ gli organi e loro competenze;
- ✓ le forme e modalità deliberative della Rete;
- ✓ i requisiti per l'adesione alla Rete delle associazioni d'ambito;
- ✓ le cause di cessazione del loro vincolo di appartenenza.

Va altresì unito all'istanza l'elenco delle associazioni aderenti con espressa indicazione degli organi di rappresentanza e della loro sede legale.

Il Consiglio Direttivo del CSV, vagliata l'istanza prodotta, adotta o nega il riconoscimento della Rete sottoponendo il provvedimento a ratifica dell'Assemblea alla prima adunanza della stessa.

L'eventuale determinazione contraria dell'Assemblea toglie efficacia *ab origine* al provvedimento del Consiglio Direttivo.

L'esito dell'istanza di riconoscimento è comunicata alla Rete richiedente nel termine di gg. 10 dalla deliberazione dell'Assemblea, ed è oppugnabile dinnanzi alla stessa Assemblea nel termine di gg.10 da tale comunicazione.

Sul presupposto della regolare costituzione come sopra disciplinata della Rete saranno eleggibili, secondo regole proprie della "Rete" di appartenenza, i rappresentanti delle O.d.V. con sede legale nel corrispondente ambito territoriale.

Sono considerate O.d.V. iscritte o non iscritte nel registro regionale del volontariato che, a norma della legge quadro n. 266/1991, si avvalgano in modo determinante e prevalente dell'opera personale volontaria e gratuita dei propri aderenti, mirata all'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà, e fondino il loro ordinamento sulla democraticità dell'organizzazione, e l'elettività e gratuità delle cariche associative.

Il numero massimo delle O.d.V. eleggibili da ciascuna "Rete" è determinato, come dall'allegato "A2" al presente Regolamento.

Sono fatte salve, a valere sulla costituzione dell'organo assembleare successivo a quello in carica, le modifiche che dovessero rendersi necessarie, a cura dell'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, in dipendenza di eventuali variazioni delle circoscrizioni zonali o di eventuali variazioni demografiche all'interno di ciascuna circoscrizione.

Al fine di coordinare l'elezione dei rappresentanti in seno all'Assemblea è nominata dal Consiglio Direttivo presso la sede regionale del CSV Basilicata la Commissione Elettorale Permanente.

La Commissione Elettorale Permanente è composta da 3 membri.

La Commissione Elettorale Permanente, inoltre, ha i seguenti compiti:

1) nomina delle singole Commissioni elettorali per ognuna delle Reti Territoriali;

- 2) verifica, forma ed aggiorna gli elenchi, degli aventi diritto al voto e degli eleggibili;
- 3) dà comunicazione degli elenchi depositati mediante affissione all'interno della sede regionale e di quelle provinciali, oltre che a mezzo di strumenti istituzionali quali le NEWS ed il Giornale;
- 4) invia copia degli elenchi alle Commissioni elettorali delle rispettive Reti;
- 5) verifica che i rappresentanti eletti da ciascuna Rete non superino il numero massimo indicato nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Il termine massimo per l'espletamento delle elezioni di cui al comma 4 dell'art. 10 del presente Regolamento, e la comunicazione del relativo risultato all'Associazione CSV Basilicata, è fissato in un mese prima della scadenza dell'organo assembleare attualmente in carica.

Con il rinnovo dell'organo assembleare le O.d.V. elette, salva la verifica dei requisiti di cui all'art. 21, ne diventeranno soci a tutti gli effetti e verranno contestualmente iscritte nell'apposito registro degli aderenti.

La sostituzione del socio, sia di diritto che elettivo, cessato a norma del comma 11 dell'art. 5 dello Statuto e dell'art. 24 e 25 lett. a) b) e c) del presente Regolamento avverrà, con le modalità elettive ordinarie, nel termine massimo di un mese dalla comunicazione della causa di cessazione alla "Rete" di appartenenza.

La "Rete" formalizzerà seduta stante la comunicazione del risultato delle elezioni del sostituto al Consiglio Direttivo dell'Associazione CSV BASILICATA, che alla prima riunione successiva alla comunicazione vaglierà i requisiti di ammissibilità a norma dell'art. 22, e avanzerà a riguardo formale proposta alla prima Assemblea di seguito convocata.

L'Assemblea, ratificata la nomina, prenderà atto con propria determinazione della composizione della nuova Assemblea ed a mezzo del Presidente ne darà comunicazione ai nuovi soci nel termine massimo di 10 giorni.

In caso di sopraggiunto scioglimento della "Rete" zonale, decade la sua rappresentanza nell'Assemblea del CSV Basilicata.

Fino alla formale costituzione delle Reti territoriali, e solo limitatamente alla fase prodromica, la sostituzione del Socio cessato può avvenire con designazione del competente raggruppamento delle originarie Associazioni fondatrici del CSV Basilicata

## **Art. 12**

### **Disciplina delle riunioni e del funzionamento dell'Assemblea**

Partecipano all'Assemblea tutti i legali rappresentanti, o loro delegati, delle unità aderenti, sia elettive che di diritto.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo rappresentante investito di pieni poteri, ed ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

I componenti dell'Assemblea aderenti devono rendere noti, mediante comunicazione scritta, i nominativi dei loro rappresentanti nell'Assemblea e le eventuali variazioni.

Il rappresentante prescelto deve essere munito di delega irrevocabile che potrà cessare per situazioni sopraggiunte che ne rendano impossibile l'esercizio, per dimissioni, per attività e/o condotte contrarie all'interesse del CSV.

Ciascun componente l'Assemblea può delegare a rappresentarlo solo un altro componente dell'Assemblea stessa.

Ogni componente l'Assemblea può rappresentare per delega solo due altri soci.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il Direttore, i Coordinatori delle Delegazioni, il Presidente del Collegio dei Revisori, il Presidente del Collegio dei Garanti e coloro che intervengono all'Assemblea in ragione di specifiche competenze o particolare rappresentatività.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima a mezzo lettera, o cinque giorni prima a mezzo fax o posta telematica, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e del luogo della riunione.

La scelta di una delle modalità esclude l'altra.

Nel caso di Assemblea straordinaria, oppure di Assemblea ordinaria per deliberare variazioni al presente Regolamento, la convocazione deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dal momento dell'invio della convocazione, devono essere disponibili presso la sede dell'Associazione CSV Basilicata tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente accerta, in apertura di seduta, la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, oltre che il diritto ad intervenire ed il diritto al voto dei presenti.

Lo stesso, ferma l'attribuzione delle funzioni di segretario al direttore dell'Associazione, designa un sostituto in assenza di questi e nomina, se occorre, uno o due scrutatori.

Nel caso che il numero dei partecipanti è tale da non poter integrare le maggioranze "rafforzate" richieste per l'oggetto posto all'ordine del giorno (art. 7 dello Statuto), il Presidente fissa seduta stante, sullo stesso argomento, la data della nuova convocazione.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo dell'Assemblea vanno determinati con riferimento al numero dei soci partecipanti che risultano iscritti nel registro degli aderenti almeno 15 gg. prima dell'adunanza.

Il processo verbale dell'Assemblea, da redigere contestualmente almeno in forma sintetica, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 13**

### **Il Consiglio Direttivo composizione e regole generali**

Il Consiglio Direttivo si compone, a norma dell'art. 8 dello Statuto, di un minimo di sei e di un massimo di dodici membri, e di un membro nominato dal Comitato di Gestione di cui al D.M. 8 ottobre 1997.

In caso di nomina di due vice presidenti, salva l'individuazione di distinte e specifiche competenze, ciascuno esercita il proprio mandato con pienezza di poteri sostitutivi.

L'assenza del Consigliere per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo ne determina la decadenza.

Non vanno computate a tal fine le assenze dalle riunioni causate da forza maggiore o caso fortuito.

Se è assente il Consigliere nominato dal Comitato di Gestione a norma del D.M. 8 ottobre 1997, il Presidente deve tempestivamente comunicare a quest'ultimo l'assenza protratta.

Per i componenti degli organi sono previste a carico dell'Associazione adeguate forme assicurative relativamente all'attività svolta per conto dell'Associazione.

La delega di competenze del Consiglio Direttivo agli organi e soggetti individuati dall'art. 8 co. 9 dello Statuto deve inerire ai poteri propri dei delegati e non può in ogni caso svuotare di funzioni, per tempi e contenuti, l'organo direttivo.

## **Art. 14**

### **Disciplina delle riunioni e del funzionamento del Consiglio Direttivo**

Le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono convocate a mezzo del servizio postale o per posta telematica o telefonicamente o a mezzo fax, indicando nella convocazione l'ordine del giorno in discussione.

In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo se vengono sentiti tutti i membri del Consiglio. In tal caso le decisioni, immediatamente efficaci, vengono ratificate con le maggioranze previste dallo Statuto alla prima riunione successiva.

L'esclusione dalla riunione del Direttore e dei Coordinatori di Delegazione per la ritenuta riservatezza, a norma dell'art. 8 co. 13 e 14 dello Statuto, degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere formalmente comunicata agli stessi con la convocazione dell'Assemblea.

Se l'esclusione è riferita ad un solo punto all'ordine del giorno la comunicazione può essere fatta anche seduta stante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo convocate dal Presidente o per iniziativa di 1/3 dei suoi



componenti concorrono ad integrare il numero minimo di quattro sedute previsto dall'art. 8 dello Statuto.

La richiesta di convocazione di 1/3 dei componenti è diretta al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Trascorso il termine di gg.15 dalla richiesta, i proponenti hanno facoltà di convocare direttamente l'organo direttivo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o, in assenza di questi, da un Consigliere designato dai presenti.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ferma restando la pubblicità delle delibere assunte, i Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui contenuti e sull'andamento delle discussioni svolte. Sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Limitatamente agli argomenti attinenti all'attività propria dell'organo di appartenenza sono altresì convocati, con uguali limiti e facoltà, i componenti del Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 15**

### **Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede e coordina la gestione dell'Associazione, assumendosene la responsabilità di merito.

Lo stesso può delegare ai vice-presidenti o altri membri del Consiglio e, per gli atti di loro competenza, al Direttore e ai Coordinatori delle Delegazioni le funzioni connesse alla gestione dell'Associazione.

La delega va conferita per singoli atti o, se inerente alle competenze proprie dei soggetti delegati, con unico provvedimento.

Gli atti di urgenza che il Presidente è abilitato ad adottare con avocazione dei poteri del Consiglio Direttivo, che non vengano sottoposti a ratifica dello stesso a norma dell'art.9 co. 3 o non vengano ratificati ai sensi dell'art. 8 co.12 lett. c) dello Statuto, perdono ogni efficacia, salva la responsabilità per gli effetti prodotti e non emendabili.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Presidente di ricorrere, a propria tutela, al Collegio

dei Garanti.

## **Art. 16**

### **La Direzione**

La Direzione è composta dal Direttore e dai due Coordinatori delle Delegazioni provinciali. Per atti di gestione di particolare importanza, il Direttore può convocare preventivamente la Direzione perché valuti, in ordine agli stessi, l'orientamento della Direzione.

Il Direttore può delegare proprie funzioni ed attività ai Coordinatori di Delegazione limitatamente agli ambiti territoriali in cui gli stessi svolgono rispettivamente il loro ufficio. La delega di funzioni non può essere tale in ogni caso da svuotare di poteri, per tempi e contenuti, l'organo delegante.

Il Direttore predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, che non possono in alcun caso essere oggetto di delega.

Il Consiglio Direttivo, se non ritiene di provvedere direttamente, può rinviare al Direttore per una sola volta il progetto di bilancio preventivo indicando, con relativa motivazione, i punti da sottoporre a riesame.

Il Direttore partecipa, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dello stesso dalle riunioni del Consiglio Direttivo perché l'argomento da trattare lo riguarda direttamente o è dichiarato riservato ai sensi dell'art. 10 comma 6 dello Statuto è riferita ai soli punti dell'ordine del giorno che riguardano tali oggetti.

La partecipazione del Direttore nei casi previsti al precedente comma in deroga a tale disposizione rende inefficace la deliberazione adottata.

Il Direttore partecipa a pieno titolo, ma senza voto deliberativo, all'Assemblea dei soci, assumendone anche la funzione di segretario.

L'Assemblea può escludere la partecipazione dello stesso dalla riunione con deliberazione motivata da assumere seduta stante con il rispetto delle maggioranze statutarie previste.

## **Art. 17**

### **Collegio dei Revisori**

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea nel numero stabilito dallo Statuto.

I Revisori effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio regola autonomamente il proprio lavoro ed elegge al proprio interno un Presidente.

Il controllo del Collegio sulla rispondenza delle attività del CSV al programma di attività presentato al Comitato di Gestione è da intendersi riferito alla sola conformità dell'operato

dell'ente alle partite e scritture contabili relative allo svolgimento del programma medesimo.

## **Art. 18**

### **Collegio dei Garanti**

I membri del Collegio dei Garanti sono eletti dall'Assemblea.

Chiunque vanti requisiti di comprovata competenza ed esperienza può essere, a giudizio insindacabile dell'Elettore, prescelto a ricoprire la carica.

La determinazione del numero dei componenti del Collegio dei Garanti a norma dell'art. 7 co. 10 dello Statuto è rimessa alla facoltà dell'Assemblea nei limiti -minimo di tre e massimo di cinque - stabiliti dall'art. 12 co. 1 dello stesso Statuto.

Il Collegio regola autonomamente il proprio lavoro ed elegge al proprio interno un Presidente.

Ogni Associazione socia, Consigliere o Revisore può richiedere l'intervento del Collegio dei Garanti qualora ritenga lesa un suo diritto nell'Associazione CSV Basilicata o, comunque, disatteso o violato lo Statuto o il Regolamento.

La richiesta d'intervento deve essere formulata per iscritto.

L'impugnazione dinnanzi all'Assemblea straordinaria della decisione del Collegio dei Garanti ne sospende l'efficacia.

La stessa può essere proposta entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dal solo Consiglio Direttivo, al quale i soggetti e/o organi destinatari della decisione sono solo abilitati a far pervenire, prima della scadenza del termine, un'istanza d'attivazione del gravame.

La decisione dell'organo direttivo sull'istanza prodotta è insindacabile.

## **Art. 19**

### **Comitati Scientifici**

La funzione dei Comitati Scientifici è quella di fornire consulenza su questioni particolarmente complesse sotto il profilo scientifico.

I Comitati possono essere permanenti e temporanei e sono costituiti dall'Assemblea.

Sono composti di tre o cinque membri. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Presidente per ciascun Comitato, tra i suoi membri.

La carica di membro dei Comitati è a titolo gratuito ed incompatibile con qualsiasi altra carica nel CSV Basilicata.

**Art. 20**  
**Comitati Tecnici**

La funzione dei Comitati Tecnici è quella di contribuire alla valutazione delle istanze e/o progetti a valere su bandi del CSV Basilicata rivolti alle Organizzazioni.

I Comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo e hanno durata limitata al tempo necessario per la valutazione di istanze e/o progetti presentati dalle Organizzazioni.

Sono composti di tre o cinque membri.

La carica di membro dei Comitati è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione CSV Basilicata.

Per la consulenza prestata è riconosciuto un gettone di presenza, nella misura determinata nella delibera di costituzione.

**Titolo IV**  
**Programma di attività e Bilanci**

**Art. 21**  
**Organi competenti**

"Gli organi statutariamente competenti" alla formazione degli atti disciplinati dall'art.16 dello Statuto sono:

- 1) il Direttore, abilitato alla formazione, in termini di proposta, del programma di attività annuale e del bilancio preventivo, e alla predisposizione del bilancio consuntivo (art.10 Statuto);
- 2) il Consiglio Direttivo, preposto alla valutazione e formulazione definitiva degli atti di cui al punto 1) (art.8 Statuto);
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti, addetto alla verifica a mezzo di apposita relazione della conformità e regolarità "contabile" del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo (art. 11 Statuto);
- 4) l'Assemblea, cui compete l'esame e l'approvazione finale sia del programma di attività sia dei Bilanci (art. 7 Statuto). Il programma di attività e il bilancio preventivo sono di norma trattati nella stessa seduta assembleare.

Sia il programma di attività ed il Bilancio preventivo che il Bilancio consuntivo sono depositati con i relativi allegati nella sede dell'Associazione, per restare a disposizione per la consultazione dei soci, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

**Titolo V**  
**Disposizioni sui soci**

**Art. 22**  
**Adesione**

L'adesione alla Associazione CSV Basilicata dei soci membri, così come le dimissioni, devono essere vagliate dal Consiglio Direttivo.

A tal fine il socio componente deve unire alla comunicazione successiva alla designazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione, l'eventuale Regolamento, la composizione degli Organi Sociali, la descrizione delle attività, le eventuali iscrizioni nel Registro Regionale delle associazioni di Volontariato e la partecipazione a coordinamenti regionali e nazionali.

L'eventuale decisione del Consiglio Direttivo di non ammissione per difetto di requisiti deve essere comunicata al socio richiedente nel termine di gg. 20 dalla comunicazione di cui al comma 2.

Avverso tale decisione il socio escluso può, nel termine di 10 gg. dalla relativa comunicazione, ricorrere all'Assemblea, che si pronuncerà in maniera definitiva, con le maggioranze statutarie previste, nella prima adunanza successiva.

**Art. 23**  
**Gratuità delle cariche e rimborsi**

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione CSV Basilicata sono svolte a titolo volontario e gratuito.

E' ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'assolvimento dei compiti affidati ai rispettivi titolari e svolti nell'interesse dell'Associazione CSV Basilicata.

Le richieste di rimborso spese, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere presentate al Presidente.

**Art. 24**  
**Sanzioni disciplinari**

Al socio che non osservi lo Statuto, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione CSV Basilicata le seguenti sanzioni:

- ✓ richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- ✓ sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

✓ espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti dell'Associazione CSV Basilicata, fatta salva, per la misura disciplinare dell'espulsione, l'applicazione dell'art. 8 comma 12 lett. i) dello Statuto.

In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Garanti dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso ed immediatamente comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.

## **Art. 25**

### **Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza dovuta alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per scioglimento dell'Associazione CSV Basilicata.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni finali**

## **Art. 26**

### **Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

La cessazione delle funzioni di Centro Servizio per il Volontariato, per volontà dell'Associazione o per altra causa, non comporta lo scioglimento dell'Ente nel caso che lo stesso deliberi, secondo le regole statutarie, di continuare a svolgere l'attività già prestata con esclusione dei finanziamenti di cui alla legge n. 266/91, o di intraprendere una diversa attività di volontariato.

La volontà di proseguire in tali attività può anche sopraggiungere allo scioglimento dell'Associazione purché sia ancora in corso la fase di liquidazione.

**Art. 27**  
**Regolamenti**

Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti per disciplinare l'attività del Centro di Servizio al Volontariato, anche in singoli settori.

I Regolamenti adottati con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, sono sottoposti, a norma dell'art. 7 co. 11 lett. i) dello Statuto, all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 28**  
**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme in materia di associazioni di cui al Libro primo Titolo II Capo II del codice civile.